

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE BASILICATA ED IL MINISTERO
DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE – DIREZIONE
REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – BASILICATA
Anno 2022**

- La Regione Basilicata (C.F. 80002950766) rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, dott. Vito BARDI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 14 Giugno 2022;
- il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584), rappresentato dal Prefetto di Potenza, dott. Michele CAMPANARO, nato a [REDACTED];
- la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata rappresentata dal Direttore Regionale, Dott. Ing. Gino NOVELLO, nato a [REDACTED];
 - Visto il D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, “*Codice della protezione civile*” ed, in particolare, l’articolo 10, che individua il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale del Servizio Nazionale della Protezione Civile e l’articolo 11, che definisce le funzioni delle Regioni nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 - Vista la L. n. 246 del 10 agosto 2000, “*Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*” che prevede, tra l’altro, la stipula di convenzioni tra la Regione e lo stesso Corpo;
 - Visto l’art.9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°177, così come riformulato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n° 228, recante “*Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n° 177/2016 in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 7 agosto 2015, n°124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” che attribuisce al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco le seguenti competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, fermo restando le attribuzioni delle Regioni e degli Enti locali:
 - a) concorso con le Regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei, nelle attività di cui all’articolo 7, comma 1, della Legge 21/11/2000, n° 353, sulla base di accordi di programma;
 - b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le Regioni, sulla base di accordi di programma, anche per quanto concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
 - c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;
 - d) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all’articolo 8 della Legge 21/11/2000, n° 353;
 - Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;
 - Vista la Legge 8 agosto 1995, n. 339, “*Conversione in Legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale*”;

- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112, *“Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15/03/1997 n°59”*.
- Visto il Decreto legislativo 3 luglio 1999, n°300, *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n°59”*.
- Vista la Legge 21 novembre 2000, n°353, *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*.
- Visto il Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n°139 e s.m.i.
- Visto il D.P.R. 64/2012 *“Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 140 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217”* il cui articolo 84, in particolare, statuisce che il Corpo nazionale esegue attività connesse a programmi straordinari per l’incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni;
- Visto il D.L.vo 6 ottobre 2018, n° 127 recante *“Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 29 maggio 2017, n° 97, nonché al D.L.vo 13 ottobre 2005, n° 217, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concernente l’ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche”*, al D.L.vo 8 marzo 2006, n° 139, e al D.L.vo 13 ottobre 2005, n° 217”
- Visto il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n° 217 *“Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n° 252”* e s.m.i.
- Visto l’art.1 comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n°296;
- Visto il D.P.R. del 7 maggio 2008 *“Recepimento dell’Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”*;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018 recante *“Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 177”*;
- Visto l’Accordo di Programma per il triennio 2021-2023, firmato e repertoriato al n° 777 del 8 luglio 2021, tra la Regione Basilicata e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata finalizzato alla collaborazione in materia di protezione civile, di potenziamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di lotta attiva agli incendi boschivi;
- Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri recante *“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022–Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia urbano-rurale ed ai rischi conseguenti”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03.06.2022;
- Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020, recante *“Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi”*
- Vista la Circolare n° DPC/PPR/28198 del 13 maggio 2020 del Dipartimento di Protezione Civile *“Tavolo Tecnico Interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio. Condivisione buone pratiche da attuare in concomitanza dell’emergenza Covid 19.*

- Vista la nota n° STAFFCADIP. 12410 del 14 Giugno 2022 del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Preso atto che il sopra richiamato Accordo di Programma per il triennio 2021-2023 viene attuato da Programmi Operativi/Convenzioni annuali stipulati tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

Preso atto, altresì, che gli schemi dei Programmi Operativi/Convenzioni annuali, con le specifiche delle singole attività, sono allegati ai Programmi Annuali Antincendio redatti dalla Regione Basilicata.

PREMESSO CHE

- a) in data 4 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro Nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell'Interno e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n° 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- b) la L.R. n°13/2005, all'art.3, riconosce tra i compiti della Regione Basilicata la possibilità di stipulare convenzioni con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- c) la Regione Basilicata, titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del D.P.R. n°616/1977 e ss.mm.ii., per il migliore svolgimento delle attività istituzionali che hanno contenuto tecnico, di vigilanza e controllo, di prevenzione e previsione dei fenomeni calamitosi, di promozione e divulgazione dei temi ambientali, nonché di formazione e aggiornamento del personale dipendente, intende avvalersi della collaborazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, previa stipula di apposita convenzione;
- d) le funzioni ed i compiti affidati dalla Regione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuate dalla Giunta Regionale o dagli Assessori competenti per materia;
- e) la presente Convenzione deve prevedere l'elenco dei compiti da affidare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e degli obiettivi di massima da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione da corrispondere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l'espletamento delle funzioni affidate;
- f) la presente Convenzione deve prevedere l'istituzione di una Commissione paritetica al fine della risoluzione delle eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- g) con Delibera di Giunta Regionale n° 356 del 14 giugno 2022, in attuazione di quanto previsto all'art.1 del sopracitato Accordo di Programma, è stato approvato il presente schema di Convenzione per l'anno 2022 tra la Regione Basilicata e il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Basilicata (di seguito denominata "*Regione*") ed il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo nazionale dei vigili del fuoco (di seguito denominato "*Corpo nazionale dei vigili del fuoco*") anche in applicazione dell'art. 9, comma 1°, del D.Lgs.n° 177 del 19/08/2016, recante "*Disposizione in materia di razionalizzazione delle*

funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", così come modificato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2018, n° 228, e del richiamato Accordo Quadro Nazionale, stipulato in data 4 maggio 2017.

2. Con la presente convenzione vengono individuate le modalità, i criteri generali ed i principi direttivi della collaborazione che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco attua con la Regione, nel rispetto dell'autonomia, dell'unitarietà e dell'organizzazione gerarchica dello stesso e della sua natura giuridica ed ordinamentale.

Art. 2

(Articolazione ed operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella Regione)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera sul territorio lucano con propria struttura autonoma di cui la Regione riconosce e rispetta l'autonomia gerarchica e funzionale; in particolare, per le materie previste dalla presente convenzione, la struttura organizzativa è così articolata:
 - a) Direzione regionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della Basilicata, di seguito denominata "Direzione Regionale VV.F. Basilicata", di livello dirigenziale generale, istituita per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217;
 - b) Comandi dei vigili del fuoco, nei capoluoghi di Provincia, di seguito denominati "Comandi Provinciali VV.F.", di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 del D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 in ambito territoriale sub-regionale e coincidenti con i capoluoghi di provincia di Potenza e di Matera;
 - c) Distretti, Distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei Comandi di cui alla lettera b);

Art.3

(Rapporti istituzionali)

1. Sul piano istituzionale i rapporti intercorrono tra il Ministero dell'Interno o un suo delegato ed il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato.
2. Nel caso in cui si determinassero divergenze relative ai rapporti tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la Regione Basilicata, non risolvibili dalla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 4, la questione sarà rimessa e risolta secondo quanto indicato nell'art.18;
3. L'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività e nei compiti previsti nella presente convenzione è considerato a tutti gli effetti servizio d'Istituto.

Art.4

(Commissione paritetica)

1. Sarà istituita contestualmente alla entrata in vigore della presente Convenzione una Commissione Paritetica formata da 6 (sei) membri di cui 2(due) scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Direzione Regionale VV.F. Basilicata, 2 (due) scelti tra i Dirigenti ed i Funzionari della Regione Basilicata e 2 (due) scelti tra i Dirigenti e i Funzionari della Prefettura di Potenza.
2. Alla Commissione è affidato il compito di verificare l'esatto adempimento dei rapporti convenzionali, nonché la composizione bonaria delle divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte.
3. La Commissione potrà essere convocata su richiesta di una delle parti, secondo le necessità emergenti. Essa può avanzare proposte di modifica e/o di integrazione alla convenzione anche alla luce dei risultati della verifica di cui al comma 2.

Art.5

(Ambito di impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e relativi compiti affidati)

1. La Regione Basilicata affida al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Basilicata il compito di integrare il sistema di intervento e contrasto nel campo degli incendi boschivi in ambito regionale anche collaborando con proprio personale alle attività della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), istituita presso l'Ufficio Protezione Civile Regionale. Il sistema di integrazione territoriale AIB richiesto al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è articolato, per i compiti convenzionati, secondo quanto specificato nei punti successivi.
2. Qualora la presente Convenzione dovesse essere stipulata oltre la data prevista del 20 giugno 2022, il sistema di integrazione territoriale AIB, nel rispetto dell'invarianza di spesa, potrà essere rimodulato variando il periodo di conclusione dello stesso oppure incrementando la tipologia de servizi, al fine di recuperare le prestazioni previste e non effettuate.

Art.6

(Potenziamento del dispositivo VF tramite l'organizzazione di squadre aggiuntive in assetto AIB)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per tramite i Comandi Provinciali VV.F., nei periodi riportati nella tabella seguente, n. 6 squadre diurne, di cui n. 4 squadre in Provincia di Potenza e n. 2 squadre in provincia di Matera, composte ciascuna da 5 unità di Vigili del Fuoco.
2. Le squadre garantiranno 14 ore di servizio giornaliero (07:00-21:00), comprensivo degli spostamenti, e svolgeranno il servizio nelle Sedi e nei periodi riportati nella tabella seguente:

SQUADRE VV.F. IN ASSETTO A.I.B.		
SEDE DI SERVIZIO	PERIODO	N° GIORNI
Distaccamento Melfi (PZ)	20 giugno –30 settembre	103
Distaccamento Lauria/Maratea (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Distaccamento di Villa d'Agri (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Presidio rurale di Viggianello (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Comando di Matera (MT)	20 giugno –30 settembre	103
Distaccamento di Policoro (MT)	1 luglio –15 settembre	77

3. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per tramite i Comandi Provinciali VV.F. , nei periodi riportati nella tabella seguente, altresì, n. 2 squadre notturne, di cui n. 1 squadra in Provincia di Potenza e n. 1 squadra in Provincia di Matera, composte ciascuna da 5 unità di Vigili del Fuoco.
4. Le squadre garantiranno 14 ore di servizio (19:00 - 09:00), comprensivo degli spostamenti, e svolgeranno il servizio nelle Sedi e nei periodi riportati nella tabella seguente:

SQUADRE VV.F. IN ASSETTO A.I.B. NOTTURNE		
SEDE	PERIODO	N° GIORNI
Comando di Potenza (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Comando di Matera (MT)	1 luglio –15 settembre	77

5. Le squadre AIB avranno carattere itinerante e a richiesta della SOUP, sentiti i Comandi Provinciali, potranno far riferimento a sedi dei vigili del fuoco diversi da quelli indicati in tabella, oppure potranno essere impiegate per compiti di vigilanza nelle aree interessate da incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispetti Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.

6. Le squadre saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari differenti, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.
7. A cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le squadre saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature idonee allo spegnimento degli incendi boschivi.

Art.7

(Direzione delle Operazioni di Spegnimento - Pattuglie DOS)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per il tramite dei Comandi Provinciali VV.F., nei periodi riportati nella tabella seguente, l'impiego di personale in possesso dell'abilitazione di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS); in particolare, giornalmente, sarà assicurata la presenza di personale DOS, dotato di automezzo fuoristrada e di relativo autista, con turno di servizio di 14 ore.
2. Saranno impiegate n° 6 (sei) pattuglie DOS, di cui 4 (quattro) unità in Provincia di Potenza e 2 (due) unità in provincia di Matera.
3. Le pattuglie DOS garantiranno 14 ore di servizio giornaliero (7:00 – 21:00), comprensivo degli spostamenti, e svolgeranno il servizio nelle Sedi e nei periodi riportati nella tabella seguente:

PATTUGLIE DOS VV.F. (DOS e Autista)		
SEDE	PERIODO	N° GIORNI
Comando di Potenza (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Distaccamento Melfi (PZ)	20 giugno –30 settembre	103
Distaccamento Lauria/Maratea (PZ)	1 luglio –15 settembre	77
Distaccamento Villa d'Agri	1 luglio – 15 settembre	77
Comando di Matera (MT)	20 giugno –30 settembre	103
Distaccamento Policoro (MT)	1 luglio – 15 settembre	77

4. Le pattuglie DOS avranno carattere itinerante e a richiesta della S.O.U.P., sentiti i Comandi Provinciali, potranno riferirsi a sedi dei vigili del fuoco diversi da quelli indicati in tabella, oppure potranno essere impiegate per compiti di vigilanza nelle aree interessate da incendi boschivi, secondo istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.
5. Le pattuglie DOS saranno normalmente a disposizione secondo gli orari sopra indicati, salvo situazioni particolari, legate a pericoli contingenti, nelle quali potranno essere impegnate in orari differenti secondo istruzioni dei rispettivi Comandi Provinciali VV.F., conseguenti ad intese con la S.O.U.P. Regionale.
6. A cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le pattuglie saranno dotate degli automezzi e delle attrezzature idonee alle attività di coordinamento degli incendi boschivi.

Art.8

(Unità V.F. presso la Sala Operativa Unificata Permanente - S.O.U.P.)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata garantirà presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Basilicata, nel periodo: 20 giugno – 30 settembre 2022, anche tramite i Comandi Provinciali VV.F., la presenza di n° 2 (due) unità VF qualificate, anche tenendo conto di quanto indicato all'art. 5 commi n° 1 e 2 del D.M 12 gennaio 2018 “*Servizio antincendio boschivo del CNVVF art.9 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 177*”, con turno di servizio 08.00 – 20.00.

Art.9

(Operatore SNIPC-COAU presso la Sala Operativa Unificata Permanente - S.O.U.P.)

1. La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco di Basilicata garantirà, presso la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Basilicata, nel periodo: 20 giugno – 30 settembre 2022, con turno di servizio 08.00 – 20.00, la presenza di una unità VF specializzata nell'utilizzo e nella gestione del software applicativo SNIPC/COAU, a supporto del Responsabile di tale attività individuato dalla Regione Basilicata.

Art. 10

(Potenziamento delle Sale Operative (S.O.115) dei Comandi VV.F. di Potenza e Matera)

1. La Direzione Regionale dei VV.F. Basilicata predisporrà dal 1 luglio al 15 settembre 2022, tramite i Comandi Provinciali VV.F., il potenziamento delle Sale Operative dei Comandi VV.F. Provinciali di Potenza e di Matera (S.O. 115), con 1 (una) unità VF per ciascuna struttura operativa, con turni di servizio 8.00-20.00, al fine di consentire una più efficace ed efficiente gestione delle segnalazioni di incendio boschivo provenienti dai territori di competenza.

Art.11

(Potenziamento del dispositivo VVF tramite l'organizzazione di Pattuglie Nautiche)

1. La Direzione Regionale VV.F. Basilicata predisporrà per il tramite dei Comandi Provinciali VV.F., nei periodi riportati nella tabella seguente, l'impiego di personale in possesso dell'abilitazione richiesta dalle norme di settore;
2. Le pattuglie nautiche effettueranno attività di avvistamento AIB, pattugliamento costiero e attività di salvamento con mezzi nautici VV.FF. nelle aree protette classificate come aree SIC – ZPS - ZSC estese a mare e limitrofe ai due litorali lucani tirrenico e ionico.
Allo scopo, per ciascun tratto costiero, verrà impiegata una unità operativa B.P.S. (Battello Pneumatico di Soccorso) e una squadra del Soccorso Acquatico del C.N.VV.F. composta da un equipaggio di n°3 (tre) unità.
3. Le squadre garantiranno 14 ore di servizio giornaliero (07:00-21:00), comprensivo degli spostamenti, avendo come riferimento le località riportate nella tabella seguente e nei periodi indicati

SQUADRE NAUTICHE	
LOCALIZZAZIONE	PERIODO
Costa Jonica Lucana (MT)	23-24 luglio (2 gg); 30-31 luglio (2 gg)
	5-7 Agosto (3 gg); 12-21 Agosto (10 gg); 26-28 Agosto (3 gg)
Costa Tirrenica Lucana (PZ)	23-24 luglio (2 gg); 30-31 luglio (2 gg)
	5-7 Agosto (3 gg); 12-21 Agosto (10 gg); 26-28 Agosto (3 gg)

Art. 12

(Scambio di Dati)

1. Le parti contraenti si impegnano ad assicurare senza ritardo un reciproco scambio di dati, informazioni e documenti riguardanti le attività oggetto della presente accordo convenzionale, nonché l'impiego di mezzi e personale adibiti alle suddette attività.
2. La Regione Basilicata garantisce altresì alla Direzione regionale VV.F. l'accesso, anche in sola consultazione, ai *software* di gestione delle Sale Operative Regionali, ad ogni altro dato necessario, nonché agli strumenti cartografici e previsionali utili per le attività pattuite, resi disponibili gratuitamente dalle strutture regionali e da quelle degli enti collegati.

3. I dati, le informazioni e i documenti sono dalle Parti trattati, custoditi, comunicati, sia su supporto informatico sia in formato cartaceo sia in qualsiasi altro formato, relativi alle attività di cui alla presente convenzione, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 196/2003.

Art.13

(Oneri finanziari a carico della Regione e modalità di erogazione dei fondi)

1. La Regione Basilicata provvede alla corresponsione delle risorse finanziarie per gli oneri relativi alle attività convenzionate, secondo le modalità di esercizio del rispettivo bilancio.
2. La Regione si impegna a versare al Ministero dell'Interno, nell'apposito capitolo di entrata n° 2439 - Capo XIV – Art. 11 – presso la Tesoreria dello Stato di Potenza –, la somma complessiva, di € **1.488.000,00** (€ *unmilionequattrocentottantottomila/00*) per il periodo di validità della presente convenzione, così come dettagliato nell'allegato **“Piano di Previsione di Spesa”**, parte integrante del presente atto.
3. Gli oneri di cui sopra sono impiegati per la copertura delle spese relative al servizio svolto dal personale, richiamato in servizio straordinario durante il turno libero (costi di lavoro straordinario, rimborso forfettario del pasto in caso di impiego fuori sede ovvero spese per erogazione servizio mensa, indennità di missione), nonché per la copertura dei maggiori costi sostenuti per la manutenzione e il carburante degli automezzi e per l'impiego delle attrezzature, i quali sono stati stimati in misura forfettaria secondo quanto riportato nel “Piano di Previsione di Spesa” allegato.
4. Detta somma sarà corrisposta con un primo acconto pari al 50%, da versare entro il 31 luglio 2022, e con saldo da versare tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 2022, a seguito della presentazione di una specifica relazione tecnica circa le attività svolte, corredata da rendicontazione a consuntivo, elaborata dalla Direzione Regionale VVF di Basilicata e inoltrata alla Regione Basilicata entro il 15 ottobre 2022.
5. Sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, al completamento del relativo iter amministrativo di liquidazione delle spettanze, provvedere ad inoltrare tempestivamente la quietanza dei versamenti effettuati o un'equivalente documentazione amministrativa agli Uffici della Direzione Regionale VVF di Basilicata.
6. Qualora la Regione Basilicata anticipi o proroghi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, disposto con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale, le parti si impegnano a definire nell'immediatezza un *addendum* al presente accordo.
7. Le relative spese aggiuntive saranno determinate e dettagliate a consuntivo, sulla base delle tabelle dei costi unitari indicati nel **“Piano di Previsione di Spesa”**.

Art.14

(Misure di prevenzione da contagio da Covid – 19)

1. La Regione si impegna ad approntare tutte le misure di sicurezza atte a prevenire fenomeni di contagio da Covid – 19, garantendo i presidi sanitari e la distanza di sicurezza tra gli operatori in servizio presso la SOUP, compreso il personale dei vigili del fuoco ivi impiegato, nonché fornendo a tutto il personale impiegato nella lotta attiva AIB (Operatori AIB dipendenti dal Consorzio di Bonifica e Gruppi di Volontariato AIB) anche i DPI di sicurezza legati all'emergenza Covid – 19.

Art. 15

(Coordinamento)

1. L'organizzazione operativa delle risorse dei VV.F. viene affidata al coordinamento della S.O.U.P. regionale in raccordo con le S.O. 115 dei Comandi Provinciali VVF di Potenza e di Matera, per il tramite del personale qualificato VF presente nella medesima Sala Operativa Unificata Permanente.

2. Le forze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco operanti nel campo antincendio in Basilicata e le corrispondenti modalità di attivazione e di impiego sono riportate nel “**Piano Operativo del Servizio AIB dei Vigili del Fuoco di Basilicata – anno 2022 -**” redatto dalla Direzione Regionale VVF di Basilicata. Il suddetto Piano Operativo sarà trasmesso alla Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Basilicata.

Art.16

(Durata ed Efficacia)

1. La presente convenzione ha validità dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, a seguito di firma digitale da parte dei rappresentanti autorizzati, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. – art. 15, comma 2 – bis – fino al giorno 30 settembre 2022.
2. L’efficacia della convenzione è comunque subordinata all’esito favorevole dei preventivi controlli di legittimità e di regolarità amministrativo-contabile rispettiva presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Regione Basilicata e presso la Ragioneria Territoriale di Stato di Potenza.

Art. 17

(Modifiche ed integrazioni)

1. Le parti si riservano la possibilità di concordare modifiche o integrazioni al testo, oltre che in relazione ai processi di riorganizzazione delle parti, a rilevanti innovazioni legislative, anche a fatti specifici, di ordine amministrativo e formale ed a eventuali nuove attività richieste dalla Regione Basilicata.

Art. 18

(Controversie)

1. In caso di controversie le Parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse per il tramite della Commissione Paritetica, di cui al precedente articolo 4, entro il termine di 30(trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle parti all’altra con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente tale termine, la controversia sarà sottoposta al TAR Basilicata.

Art. 19

(Registrazione ed oneri fiscali)

1. L’accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firme digitali delle parti sottoscriventi, con registrazione esclusivamente in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Regione Basilicata. L’accordo è esente da imposta di bollo, così come previsto dall’Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data della firma digitale.

Per la Regione Basilicata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(BARDI)

Per il Ministero dell’Interno
IL PREFETTO DI POTENZA
(CAMPANARO)

Per la Direzione Regionale VV.F. Basilicata
IL DIRETTORE REGIONALE
(NOVELLO)

Accordo sottoscritto dalle parti in formato digitale ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990
--